



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 aprile 2010 (20.04)
(OR. en)**

8733/10

LIMITE

**ENV 227
ENT 38
ONU 63**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 aprile 2010
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Raccomandazione della Commissione al Consiglio riguardante una proposta, a nome dell'Unione europea, relativa agli emendamenti degli allegati A e C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010)151 definitivo.

All.: COM(2010)151 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.4.2010
COM(2010)151 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

riguardante una proposta, a nome dell'Unione europea, relativa agli emendamenti degli allegati A e C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

riguardante una proposta, a nome dell'Unione europea, relativa agli emendamenti degli allegati A e C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

A. RELAZIONE

1. La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è entrata in vigore il 17 maggio 2004. L'obiettivo della convenzione è di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti. La convenzione prevede un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per far cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione di un gruppo di inquinanti organici persistenti considerati prioritari, attualmente in numero di ventuno, per garantire la gestione e lo smaltimento di tali sostanze in condizioni di sicurezza e per eliminare o ridurre le emissioni derivanti dalla produzione non intenzionale di alcuni inquinanti organici persistenti.
2. Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni definiti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito: "la convenzione"), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio¹, e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato con decisione 259/2004/CE del Consiglio².
3. L'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che tutte le parti possono trasmettere al segretariato proposte relative all'inclusione di nuove sostanze negli allegati A, B o C. La proposta deve contenere le informazioni specificate nell'allegato D. La procedura di adozione di emendamenti agli allegati è definita all'articolo 22 della convenzione.
4. Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e dei rapporti di riesame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all'allegato D della convenzione, l'esaclorobutadiene, il pentaclorofenolo e i naftaleni clorurati presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.
5. La produzione, la commercializzazione, l'uso o l'emissione involontaria di tali sostanze sono già cessati o sono stati rigorosamente limitati nell'Unione, benché non possa essere escluso che esse siano ancora prodotte, utilizzate o emesse involontariamente in misura significativa in altri paesi. Dato che le sostanze chimiche in questione possono essere trasportate a grande distanza, le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessario intervenire a livello internazionale con azioni di portata più ampia.

¹ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

² GU L 81 del 19.2.2004, pag. 35.

6. L'autorizzazione del Consiglio per l'avvio dei negoziati si basa sull'articolo 218, paragrafo 2, del TFUE.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione raccomanda:

che il Consiglio, al fine di avviare le procedure di esame in vista dei negoziati su possibili emendamenti degli allegati A e C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, autorizzi la Commissione a presentare al segretariato esecutivo della convenzione, in tempo per la prossima riunione del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti prevista per ottobre 2010, la proposta a nome dell'Unione europea relativa agli emendamenti degli allegati della convenzione volta ad aggiungere le seguenti sostanze all'allegato A e/o all'allegato C:

- esaclorobutadiene (numero CAS: 87-68-3),
- pentaclorofenolo (numero CAS: 87-86-5);
- naftaleni clorurati (un gruppo di 75 naftaleni clorurati contenenti da uno a otto atomi di cloro);

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti informazioni a sostegno delle proposte siano presentate al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio, Il presidente